



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
“Francesco Morlacchi”
Istituzione di Alta Cultura

Perugia, 31 Marzo 2020
Prot. n. 1910/A19

REGOLAMENTO TEMPORANEO RECANTE DISCIPLINA SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO IN MODALITA' A DISTANZA.

(Approvato nella seduta del Consiglio accademico del 30 Marzo 2020)

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina in via temporanea lo svolgimento in modalità telematica degli esami di profitto, in conformità alle disposizioni contenute nella Nota Prot. 6932 del 5 marzo 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca e nell'art. 101 del D. L. n.18 del 17 marzo 2020.

Art. 1

MODALITA' DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE PROVE DI PROFITTO

Lo svolgimento delle sedute a distanza degli esami di profitto è assicurato mediante strumenti di connessione telematica audio-video che consentono l'identificazione del candidato, il corretto svolgimento in forma orale dell'esame o della prova, gli adempimenti per la formalizzazione della seduta. Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il candidato e la Commissione per l'intera durata dell'esame di profitto nonché durante la comunicazione del relativo risultato finale.

Art. 2

COMMISSIONE D'ESAME DI PROFITTO

Le Commissioni d'esame di profitto si riuniscono in modalità a distanza, per via telematica. La Commissione è composta da tre membri. Restano in vigore tutte le altre disposizioni vigenti in materia. Ciascun membro della Commissione dovrà assicurare, con propri mezzi, la connessione audio-video attraverso adeguato supporto informatico.

Art. 3

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE

1. Il Professore titolare della disciplina richiede l'esame via email alla segreteria didattica, come da procedura in vigore, la quale provvede alla predisposizione dei verbali;
2. Il Presidente della Commissione dà avvio all'esame in modalità a distanza; qualora un candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente della Commissione procede a stabilire la connessione con il candidato successivo. Al termine di tale prova il Presidente della Commissione opera un secondo tentativo di connessione con il candidato precedentemente non connesso. In caso di nuova indisponibilità alla connessione, il candidato viene considerato assente.
3. In una fase successiva si procederà alla sottoscrizione dei verbali e del libretto dello studente, con l'apposizione delle firme dei componenti della Commissione e dello studente stesso.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
“Francesco Morlacchi”
Istituzione di Alta Cultura

Art. 4

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO

1. Il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire, nella data ed orario prestabiliti nel calendario dell'esame di profitto, la connessione audio-video con la Commissione di esame, verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico
2. Il candidato deve essere munito, durante la connessione audio-video, del libretto personale o di altro documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Non è consentito al candidato l'impiego di fonti informative (cartacee, elettroniche , multimediali e simili) se non diversamente autorizzato dalla Commissione di esame. Il candidato deve consentire, a richiesta della Commissione, ogni opportuno controllo circa l'osservanza delle suddette prescrizioni. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché ogni altra condotta del candidato che, a giudizio della Commissione, sia idonea a compromettere la genuinità e la correttezza dell'esame di profitto, determinerà l'annullamento dell'esame.

Art. 5

DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI CONNESSIONE AUDIO-VIDEO

1. Nell'eventualità in cui, in corso d'esame, insorgessero difetti di funzionamento della connessione audio-video, il Presidente della Commissione, laddove la connessione non possa essere ripristinata entro 15 minuti dalla sua interruzione, dispone la sospensione dell'esame di profitto.
2. In conseguenza della sospensione disposta in base al superiore comma 1, l'esame di profitto prosegue con il candidato successivo iscritto in elenco.

Art. 6

NORME TRANSITORIE E FINALI, DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per l'intero periodo di vigenza del presente regolamento non è consentito, salvo diverse prevalenti disposizioni, l'espletamento di esami di qualsiasi tipologia con modalità differenti rispetto a quelle disciplinate dallo stesso .
2. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio accademico, entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo del Conservatorio ed ha efficacia fino al recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.